Il Sole 24 ORE

Lunedì 14/03/2011

SELPRESS
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Gianni Riotta

Diffusione Testata
269.623

Il documento del Cndcec. I requisiti

L'associazione diventa rilevante se è una «rete»

Il Cndcec nelle ultime norme di comportamento sul collegio sindacale utilizza il termine più ampio di «rete professionale». Un concetto che comprende anche i membri dello stesso studio, ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

In particolare, nell'ambito dell'identificazione dei rischi che possano minare l'indipendenza, sarebbe necessario tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti, tra l'altro con i soggetti della propria rete professionale identificabile «nella struttura finalizzata allo svolgimento dell'attività in comune, alla quale appartiene il professionista, e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi ovvero fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo o dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali. L'associazione o società professionale può essere qualificata come rete quando ricorrano i predetti requisiti». In caso contrario non sorgerebbe alcun problema, visto che non potrebbe qualificarsi come «rete professionale» un'associazione che preveda sostanzialmente la semplice ripartizione dei costi.

Vanno segnalate alcune pronunce di legittimità e di merito che depongono a favore dell'indipendenza del sindaco nel caso in cui la società si sia rivolta allo studio associato senza però avere alcun contatto con il professionista/sindaco.

La Cassazione (11992/2000, 4628/1997) ha ritenuto che lo studio professionale non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, se si tratti di prestazione per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. Inoltre in materia di professioni protette, caratterizzate dalla natura strettamente personale della prestazione offerta e fornita dal professionista, non è possibile presumere o ritenere che il mandato conferito dal cliente al singolo professionista si estenda a tutti i professionisti dello studio associato, alla stregua di un mandato conferito agli stessi impersonalmente e collettivamente.

La nota della Giustizia

Il ministero della Giustizia ha fornito indicazioni con la nota n. 5725 del 7 maggio 2004. È stato, in particolare, evidenziato che:

❶ risultano compatibili le situazioni in cui il sindaco è socio dell'associazione professionale di cui fa parte anche il consulente abituale della società, se lo studio associato è stato costituito al fine di dividere le spese relative all'organizzazione comune al cui interno i singoli membri esercitano la propria attività professionale; si tratta in sostanza di una società di mezzi che comporta la sussistenza di «attività professionali che restano individuali con l'esclusione quindi di una commistione di funzioni sindacali e funzioni di consulenza e collaborazione»;

❷ non risultano compatibili, invece, le situazioni in cui il sindaco fa parte di un'associazione professionale di servizi che presta attività in favore della società nella quale vengono fatturati tutti i compensi dei professionisti, cioè anche quelli relativi all'attività di sindaco svolta.

www.ilsole24ore.com/norme/documenti
Le norme del Cndcec

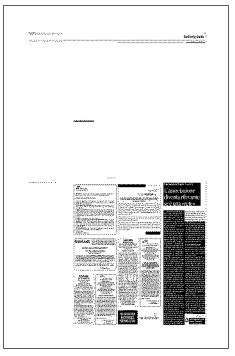

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.